

# UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA'

Aderente alla Confederazione Italiana di Base

Sede regionale via Pieroni 27 - 57123 LIVORNO - Tel. 0586 210116

Sito regionale: [www.unicobaslivorno.it](http://www.unicobaslivorno.it) e-mail: [info@unicobaslivorno.it](mailto:info@unicobaslivorno.it)

## NEWS 3/7/2023

### **D.L. 69 "SALVA INFRAZIONI" CARTA DOCENTE SOLO AI SUPPLEMENTI AL 31 AGOSTO CAMBIA LA PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**

Il 13 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 136 il decreto legge n° 69 cosiddetto "salva infrazioni". Il decreto interviene all'art. 15 sulla "card docenti" e all'art. 14 sul riconoscimento integrale degli anni "pre-ruolo" ai fini della ricostruzione di carriera, due argomenti che sono stati per anni oggetto di contenzioso legale e di una battaglia per mettere fine alla disparità di trattamento tra il personale precario e quello di ruolo. Le misure introdotte da questo decreto introducono però ulteriori differenziazioni tra lavoratori e apriranno sicuramente la strada a nuovi contenziosi se non vengono modificate nella fase di convezione in legge.

Infatti, dal riconoscimento dei 500 euro della "card docenti" restano ancora esclusi i circa 130mila docenti con contratto di supplenza fino al 30 giugno, il personale educativo e tutto il personale ATA. Inoltre, la novità del riconoscimento integrale del "servizio pre-ruolo" ai fini della ricostruzione di carriera per i lavoratori si applica solo ai neo immessi in ruolo a partire dal prossimo anno scolastico, lasciando escluso tutto il personale precedentemente immesso in ruolo ed escludendo anche tutto il personale precario che, avendo numerosi anni di servizio, avrebbe diritto alla ricostruzione di carriera ed agli scatti stipendiali.

Per aver chiaro come è stato modificato il Testo Unico della scuola (Dlgs 297/1994) negli articoli 485, 489 e 569 consultare [la scheda](#) da noi preparata dove in grassetto ci sono le parti aggiunte e in blu le parti tolte ai suddetti articoli.

In sostanza con questo decreto ai fini della ricostruzione di carriera si toglie il cosiddetto "abbattimento del preruolo" a tutto il personale docente ed ATA e si equipara il calcolo del servizio prestato dai docenti a quello del personale ATA, cioè si calcolano solo i periodi di servizio effettivamente prestati. Decade quindi per i docenti la validità dell'intero anno scolastico con 180 giorni, ce ne vogliono ora 365.

Questo trattamento sembra "giusto" ma in realtà non lo è perché, visto come vengono assegnate le supplenze in Italia, calcolare ai fini della ricostruzione di carriera solo i giorni di servizio effettivamente prestati, è una penalizzazione. Infatti se un lavoratore, docente, educatore o ATA, viene assunto per 180 o più giorni in un anno scolastico secondo noi ha diritto a vedersi riconosciuto l'intero anno scolastico per compensare:

- la perdita di buona parte dei giorni di ferie che vengono assegnate d'ufficio nei giorni di sospensione dell'attività didattica;
- la perdita di mesi di stipendio dovuta all'assurda differenziazione tra organico di diritto e organico di fatto, per cui la maggior parte delle supplenze annuali vengono assegnate fino al 30 giugno invece che al 31 agosto;

**L'Unicobas non è per l'equiparazione al ribasso, per il mal comune mezzo gaudio, vogliamo che vengano rispettati i diritti di tutti i lavoratori per cui se il decreto non verrà modificato andremo avanti con i ricorsi.**

Per noi docenti, educatori ed ATA hanno diritto a vedersi riconosciuti per intero nella ricostruzione di carriera gli anni scolastici con più di 180 giorni di servizio e comunque a vedersi riconosciuto il periodo di lavoro prestato nel caso che risulti minore di 180 giorni, altrimenti c'è il rischio reale di vedersi drasticamente ridotti gli anni ritenuti validi ai fini della carriera e quindi degli scatti stipendiali.

#### Art. 485. Personale docente

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, **«impresso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo»**, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal di cui al comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.

#### Art. 489. Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento e' da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita' dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. ((25))  
**«1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»**
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

#### Art. 569. Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

1. **«Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, impresso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.»**  
Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. ))
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.